



- ✓ **SCADENZARIO**
- ✓ **FISCALE-TRIBUTARIO**
- ✓ **AMBIENTE E SICUREZZA**
- ✓ **VARIE**

**Apinotizie n. 2**

- Febbraio 2024 -

# SOMMARIO

## SCADENZARIO:

- Marzo 2024 Pag. 1

## FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di gennaio 2024 Pag. 4
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di gennaio 2024 Pag. 5

## AMBIENTE E SICUREZZA:

- Sicurezza sul Lavoro – Strumenti per la valutazione del rischio Pag. 6
- Sicurezza sul Lavoro – Assenza superiore a 60 giorni, visita medica di rientro, Interpello n. 1/2024 Pag. 6
- Ambiente/Sostenibilità – Strumento della CCIAA di Verona “SUSTAIN-ability”, questionario di autovalutazione Pag. 7
- Ambiente/Rifiuti – In vigore il nuovo Regolamento 2023/1542 Europeo sulle batterie e rifiuti di batterie Pag. 8
- F-GAS – Pubblicato il nuovo Regolamento Pag. 8
- Ambiente – Comunicazione pile ed accumulatori 2024, aperto il portale Pag. 10
- Salute sul Lavoro – Revisione tabelle malattie professionali, Circolare Inail n. 7 del 15 febbraio 2024 Pag. 10
- RAEE/AEE – Pubblicate le nuove condizioni di servizio per gli installatori di AEE Pag. 12
- Sicurezza sul Lavoro – In arrivo nuovi interventi in aggiunta a quelli già adottati dal Ministero negli ultimi 16 mesi Pag. 13
- Emissioni in Atmosfera – Provincia di Verona, Determinazione n. 538 del 15 febbraio 2024 di revoca della Determinazione Provinciale n. 3712 del 28 novembre 2019 Pag. 14
- Ministero del Lavoro – Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – Elenco dei soggetti abilitati Pag. 14
- Ambiente/Mud – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 2024 Pag. 15

## VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 17

**- SCADENZARIO MARZO 2024 -****01.03.2024 ⇒ PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER I COV:**

il Decreto Legislativo 27 marzo 2006 n. 161 prevede che i soggetti che immettono sul mercato pitture e vernici e prodotti per carrozzeria elencati nell'allegato I al medesimo decreto, trasmettano per il tramite delle Camere di commercio al Ministero dell'Ambiente **entro il 1° marzo** di ogni anno, i dati e le informazioni previsti dalla normativa, riferiti all'anno precedente.

**01.03.2024 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° marzo 2024;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° marzo 2024.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 67,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro con F24 ELIDE.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 – contratti di locazione – prima annualità;
- 1501 – contratti di locazione – annualità successive;
- 1502 – contratti di locazione – cessione;
- 1503 – contratti di locazione – risoluzione;
- 1504 – contratti di locazione – proroga.

**16.03.2024 ⇒ FONDAPI:**

scade il termine per l'invio della distinta di contribuzione relativa al 1° bimestre 2024.

**16.03.2024 ⇒ RAVVEDIMENTO – VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**

Esempio: € 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

**18.03.2024 ⇒ CERTIFICAZIONE UNICA 2024:**

termine ultimo per l'invio della Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate e per la consegna della stessa ai dipendenti e assimilati.

I soggetti interessati alla comunicazione di tale modello son coloro che nel 2023 hanno corrisposto somme soggette a ritenuta alla fonte o coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all'Inail.

Modalità: La sola modalità di presentazione avviene per via telematica, direttamente o da parte di un intermediario abilitato.

**18.03.2024 ⇒ IVA – CONTRIBUENTI MENSILI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di febbraio 2023, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100, come modificato dal DPR 7.12.01, n. 435.

Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

**CONTABILITÀ PRESSO TERZI:** lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

**18.03.2024 ⇒ TASSA ANNUALE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE:**

scade il termine per il pagamento della tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti a questo adempimento, da parte di esercenti imprese, soggetti ad Iva.

Il versamento dovrà essere effettuato tramite il mod. F24 indicando nella SEZIONE ERARIO CON IL codice versamento: **7085**

**18.03.2024 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di febbraio (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**18.03.2024 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di febbraio (cod. 1001 – 1002 – 1012 - ecc.).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**18.03.2024 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:**

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale

- 3847 addizionale comunale. Acconto

- 3848 addizionale comunale. Saldo

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

## SCADENZARIO

Apinotizie n. 2 – Febbraio 2024



### **18.03.2024 ⇒ IVA - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento del conguaglio dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale per il periodo d'imposta **2023**.

Il versamento può essere effettuato in forma rateizzata e con applicazione degli interessi con scadenza entro il giorno 16 di ciascun mese e comunque non oltre il mese di novembre.

### **18.03.2024 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di febbraio ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

### **18.03.2024 ⇒ INPS:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

### **21.03.2024 ⇒ FONDAPI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al bimestre gennaio-febbraio 2024.

I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

### **25.03.2024 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;

per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **febbraio 2024**.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

#### **Presentazione:**

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

### **02.04.2024 ⇒ ENASARCO F.I.R.R.:**

scade il termine per il versamento all'Enasarco da parte delle ditte mandanti, dei contributi per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto. Misura e contributi sono rimasti invariati.

### **02.04.2024 ⇒ INPS - UNIEMENS:**

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di febbraio 2024.

### **02.04.2024 ⇒ LAVORI USURANTI - COMUNICAZIONE:**

comunicazione annuale telematica sul sito internet [cliclavoro.gov.it](http://cliclavoro.gov.it) con mod. LAV-US relativa al periodo o ai periodi nei quali ogni dipendente ha svolto nel 2023 le lavorazioni rientranti nel concetto di lavori usuranti (art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del D.Lgs. 67/2011), nonché, in caso di svolgimento di lavoro notturno per ogni dipendente, del numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia.

A tal proposito seguirà apposita circolare dell'Ufficio Relazioni Industriali.

**- DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI -  
 INDICE ISTAT MESE DI GENNAIO 2024**

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di **gennaio**, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della Legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			<b>75%</b>	
<b>GENNAIO</b>	<b>2023</b>	<b>/ GENNAIO</b>	<b>2024</b>	<b>+0,8%</b>
			<b>+0,60%</b>	

- Variazione biennale:

			<b>75%</b>	
<b>GENNAIO</b>	<b>2022</b>	<b>/ GENNAIO</b>	<b>2024</b>	<b>+10,8%</b>
			<b>+8,10%</b>	

*Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati*

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
<b>Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente</b>													
<b>2024</b>	<b>+0,8</b>												<b>2024</b>
2023	+9,8	+8,9	+7,4	+7,9	+7,2	+6,0	+5,7	+5,2	+5,1	+1,7	+0,7	+0,6	2023
2022	+4,7	+5,6	+6,4	+5,8	+6,8	+7,8	+7,8	+8,1	+8,6	+11,5	+11,5	+11,3	2022
2021	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+3,6	+3,8	2021
2020	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2	2020
2019	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	+0,0	+0,1	+0,4	2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987

**- OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI GENNAIO 2024 -**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di **gennaio**, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi ([www.uic.it](http://www.uic.it)):

<b>Paese</b>	<b>Valuta</b>	<b>Cod. UIC</b>	<b>Cod. ISO</b>	<b>Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO</b>
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,6422
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,4631
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4572
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	159,4582
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	11,3501
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,85873
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,0905
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	11,2834
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	0,9368

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

## **Servizi di traduzione e interpretariato multilingue**

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica ...);
- tariffe competitive;
- preventivi gratuiti;
- servizio rapido e puntuale.

## **Il servizio Legal Premium per le traduzioni di natura giuridica**

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - e-mail [s.brescianini@apiverona.net](mailto:s.brescianini@apiverona.net) - tel. 045/8102001



**- SICUREZZA SUL LAVORO -**  
**STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Fonte [www.inail.it](http://www.inail.it)

Si evidenzia che sul sito dell'Inail nella pagina dedicata alla Prevenzione e Sicurezza sulla lavoro è inserita una sezione "Strumenti per la valutazione del rischio", all'interno della quale è possibile consultare gli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, resi disponibili dall'Istituto ai sensi dell'articolo 28 comma 3, ter del D.Lgs. 81/2008 e validati sulla base dei criteri approvati con determina del Presidente n. 49 del 5 marzo 2020.

Sono disponibili una serie di filtri impostabili dall'utente che consentono di effettuare ricerche nella banca dati.

Link alla Sezione

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/strumenti-per-la-valutazione-del-rischio.html>

**- SICUREZZA SUL LAVORO -**  
**ASSENZA SUPERIORE A 60 GIORNI, VISITA MEDICA DI RIENTRO,**  
**INTERPELLO N. 1/2024**

Reso disponibile dal Ministero del Lavoro l'Interpello n. 1 del 6 febbraio 2024, con il quale la Commissione per gli Interpelli in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'obbligo di sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute.

In particolare, anche alla luce della sentenza n. 7566 del 2020, pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, il Ministero ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica obbligatoria prima del rientro in servizio dei dipendenti al fine di verificare l'idoneità dei medesimi alla mansione.

Il testo dell'Interpello è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**- AMBIENTE/SOSTENIBILITA' -**  
**STRUMENTO DELLA CCIAA DI VERONA "SUSTAIN-ability",**  
**QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE**

Fonte [www.vr.camcom.it](http://www.vr.camcom.it)

La Camera di Commercio di Verona ha reso disponibile in questi giorni uno strumento denominato "SUSTAIN-ability", un questionario attraverso il quale le aziende possono "misurare" la propria sostenibilità.

In particolare, il PID (Punto Impresa Digitale) della Camera di Commercio di Verona e il sistema camerale supportano le imprese nella **valutazione del proprio posizionamento** rispetto ai principali **standard internazionali di sostenibilità ambientale, sociale e di governance d'azienda (i cosiddetti criteri ESG)** attraverso diversi percorsi di assistenza e di orientamento:

- un percorso di **assistenza di primo livello** attraverso il [self-assessment on-line SUSTAIN-ability](#), gratuito, per valutare il posizionamento dell'impresa rispetto ai principali criteri e standard ESG, misurando anche la capacità dell'impresa di sfruttare le tecnologie digitali per garantire "approcci sostenibili" e restituendo suggerimenti operativi concreti;
- un percorso di **assistenza più approfondito**, basato su un successivo assessment più dettagliato per analizzare in profondità i punti di forza e debolezza; fornendo un orientamento in merito alle informazioni maggiormente richieste dagli attori finanziari utile a capire il livello di adeguatezza dell'azienda ai parametri di sostenibilità degli investitori;
- un percorso di approfondimento dedicato al reporting di sostenibilità, con formazione e laboratori per aiutare le imprese nella misurazione, analisi e monitoraggio delle performance in ambito economico, sociale e ambientale finalizzate ad attività di reporting verso gli stakeholder, inclusa anche la predisposizione di un bilancio di sostenibilità.

I 3 livelli di servizi sono stati realizzati con il supporto tecnico di tre agenzie in-house del Sistema Camerale:

- DINTEC Srl, per il percorso di primo livello, gratuito, attraverso il [self-assessment on-line SUSTAIN-ability](#),
- ECOCERVED per il percorso dedicato al reporting di sostenibilità,
- INNEXTA Srl, per il percorso finance destinato alla valutazione di impatto economico-finanziario e all'accesso al credito.

Link alla news CCIAA Verona

<https://www.vr.camcom.it/it/content/misura-la-tua-sostenibilit%C3%A0-grazie-al-nuovo-strumento-sustain-ability>

**- AMBIENTE/RIFIUTI -**  
**IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO 2023/1542 EUROPEO**  
**SULLE BATTERIE E RIFIUTI DI BATTERIE**

Si ricorda che il nuovo Regolamento Europeo 2023/1542 sulle batterie e i rifiuti di batterie, (pubblicato il 12 luglio 2023 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea) si applica dal 18 febbraio 2024. A partire da tale data vanno considerati vigenti il campo di applicazione e le nuove definizioni mentre le disposizioni relative alla gestione dei rifiuti da batterie (Capo VIII) si applicheranno a decorrere dal 18 agosto 2025, data di abrogazione della Direttiva 2006/66/CE.

Il suddetto regolamento stabilisce requisiti più stringenti per consentire l'immissione sul mercato, potenziare la raccolta differenziata e garantire che tutti i rifiuti di batterie raccolti siano riciclati attraverso processi che raggiungano un'efficienza di riciclaggio minima comune. Si applica:

- a tutte le categorie di batterie, vale a dire le batterie portatili, le batterie per l'avviamento, l'illuminazione o l'accensione (batterie per autoveicoli), le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall'uso o dalla finalità delle stesse;
- alle batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti.

Si segnalano le principali novità introdotte:

- i requisiti circa il contenuto minimo di materiale riciclato in talune batterie;
- l'obbligo di "Due Diligence" per gli operatori economici circa la strategia di impresa per le materie prime delle batterie e le categorie di rischio sociale ed ambientale associate;
- il potenziamento della Responsabilità Estesa del Produttore; la nuova etichettatura delle batterie con obbligo, tra le altre informazioni, di indicare la presenza di sostanze pericolose (diverse da cadmio, piombo e mercurio) e di CRM (Critical Raw Materials);
- l'introduzione del Passaporto Digitale della Batteria;
- le nuove disposizioni nella gestione dei rifiuti di batterie.

Il testo del Regolamento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**- F-GAS -**  
**PUBBLICATO IL NUOVO REGOLAMENTO**

*Fonte Ecocamere*

Il 20 febbraio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il nuovo Regolamento sui gas fluorurati a effetto serra che sostituisce il Regolamento (UE) n. 517/2014.

Il nuovo Regolamento (UE) 2024/573, che entrerà in vigore l'11 marzo 2024, prevede:

- nuove disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali i regimi di responsabilità estesa del produttore, la certificazione e la formazione, che comprende l'uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;
- condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura e l'uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;

- condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra;
- limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi;
- norme in materia di comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni.

Il Regolamento 2024/573 si applica:

- ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I (HFC, PFC e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati), II (idro(cloro)fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate) e III (eteri, chetoni e altri composti fluorurati), da soli o come miscele contenenti tali sostanze;
- ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

Tra le numerose novità si segnalano:

- nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite anche per le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari, nonché su apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
- mantenimento dei Registri esistenti ed estensione dell'obbligo di tenuta di Registri per le imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall'assegnazione di una quota per l'immissione in commercio;
- entro il 31 dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento (previsti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore) per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) includano anche finanziamento del recupero, del riciclo, della rigenerazione o della distruzione degli F-gas provenienti dalle apparecchiature che contengono tali gas e che sono state immesse in commercio dopo l'entrata in vigore del Regolamento, di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE;
- estensione degli obblighi di certificazione delle persone fisiche che svolgono interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari. Analogamente, l'obbligo di certificazione è stato esteso anche alle imprese che svolgono gli interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature;
- introduzione dell'obbligo di attestato alle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d'aria dei veicoli a motore della Direttiva 2006/40/CE oltre che per il recupero di F-gas da tali apparecchiature;
- nuovo obbligo di attestato delle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione, controllo delle perdite e recupero di F-gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di condizionamento d'aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell'edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
- i nuovi certificati e attestati verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle diverse apparecchiature coinvolte che contengono F-gas ma anche le sostanze alternative agli F-gas, inclusi i refrigeranti naturali;
- dal 1° gennaio 2025: è vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l'assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
- dal 1° gennaio 2026: è vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
- dal 1° gennaio 2032: è vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 750 per l'assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati.

**- AMBIENTE -**  
**COMUNICAZIONE PILE ED ACCUMULATORI 2024, APERTO IL PORTALE**

*Fonte Unioncamere*

Si ricorda che, entro il prossimo 31 marzo, i produttori/importatori di pile ed accumulatori devono presentare per via telematica alle Camere di Commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno 2023 (ex art. 15, c. 3, D.Lgs. n. 188/2008).

La comunicazione deve essere effettuata attraverso il portale messo a disposizione dal Registro Pile. Dal 1° febbraio 2024 è attivo detto portale per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immesse sul mercato nel corso del 2023 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori.

La scrivania personale è accessibile dalla home page del portale [www.registropile.it](http://www.registropile.it) cliccando su scrivania per i produttori.

L'accesso deve essere effettuato mediante CNS o SPID intestati al legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato.

Una volta fatto l'accesso la funzione da selezionare è comunicazione pile.

Le informazioni richieste nonché le modalità di compilazione e trasmissione, sono rimaste immutate rispetto al 2023.

Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria.

La comunicazione va presentata, indicando valori pari a 0, anche se l'impresa non ha immesso alcuna quantità sul mercato.

La compilazione è assistita da funzioni di aiuto specifiche per ogni pagina.

La scheda sintesi è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**- SALUTE SUL LAVORO -**  
**REVISIONE TABELLE MALATTIE PROFESSIONALI,**  
**CIRCOLARE INAIL N. 7 DEL 15 FEBBRAIO 2024**

*Fonte [www.inail.it](http://www.inail.it)*

Il Decreto Interministeriale 10 ottobre 2023 (allegato 1) ha approvato la revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che sostituiscono quelle precedentemente approvate con Decreto Interministeriale 9 aprile 2008. [...]

Le nuove tabelle sono state elaborate a conclusione dei lavori di aggiornamento di quelle precedenti da parte della Commissione scientifica, costituita ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 381.

Caratteristiche generali delle nuove tabelle e principali modifiche

Le nuove tabelle conservano la struttura a tre colonne che ricalca quella delle tabelle precedentemente in vigore. Al riguardo si rappresenta che affinché la malattia professionale venga qualificata come tabellata devono essere rispettati contemporaneamente i contenuti delle tre colonne, riferiti alla malattia stessa.

Nella prima colonna sono elencate le malattie raggruppate per agente causale. Le malattie nosologicamente definite sono identificate dal codice ICD-10 (International statistical classification of diseases and related health problems 10th Revision).

Nella seconda colonna è indicata, per la gran parte delle malattie, la locuzione “lavorazioni che espongono all'azione di...”, seguita dall'indicazione dell'agente causale al quale riferire la malattia tabellata. Per alcune malattie è invece precisata la specifica lavorazione, come per esempio nell'ipoacusia da rumore.

Nella terza colonna, infine, è riportato, come per le precedenti tabelle, il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione.

Sul piano operativo, pertanto, a fronte della richiesta di riconoscimento di una malattia professionale “tabellata”, la presunzione legale d'origine opera laddove siano accertate contemporaneamente:

- l'esistenza della patologia nosologicamente indicata;
- l'adibizione abituale e sistematica alla lavorazione indicata in tabella;
- la manifestazione della malattia entro il periodo massimo di indennizzabilità.

Le principali modifiche apportate nella nuova formulazione delle tabelle sono le seguenti:

- eliminazione nella prima colonna della sottovoce “altre malattie .....” a seguito del rilievo statistico di una sostanziale carenza di denunce relative a tali casi. In definitiva restano tabellate esclusivamente le malattie elencate;
- eliminazione della voce relativa all'Anchilostomiasi, unica malattia professionale da agenti biologici presente nelle precedenti tabelle dell'industria e dell'agricoltura. Come peraltro precisato in più occasioni dall'Inail, anche di recente per i casi di infezioni da SARS-CoV-2, le patologie infettive sono inquadrate, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro e non delle malattie professionali: in questi casi, infatti, la causa violenta è equiparata a quella virulenta<sup>4</sup>;
- introduzione del termine cronico per quelle patologie che possono avere manifestazioni sia croniche sia acute secondo il principio generale che la malattia professionale prevede l'azione dell'agente patogeno diluito nel tempo;
- l'aggettivazione non occasionale presente nella precedente tabellazione è stata sostituita con la locuzione abituale e sistematica in accordo ai principi definiti nella circolare Inail del 24 luglio 2008, n. 47, ove si chiarisce che, secondo la pronuncia della Corte di Cassazione l'adibizione può ritenersi non occasionale quando costituisca una componente abituale e sistematica dell'attività professionale dell'assicurato e sia quindi intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto a prestare. Accanto al requisito della non occasionalità, le previsioni tabellari richiedono che l'assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia;
- è stato inserito il termine maligno per rafforzare nelle specifiche voci l'esclusione delle patologie tumorali benigne (per esempio mesotelioma maligno). Sono state inoltre inserite le seguenti patologie neoplastiche: tumore maligno della laringe e carcinoma del polmone tra le malattie causate da esposizione a nebbie e vapori di acido solforico e altri acidi inorganici forti, l'epatocarcinoma tra le malattie causate da cloruro di vinile, il tumore maligno della laringe e dell'ovaio tra le malattie da asbesto, il carcinoma del nasofaringe tra le malattie causate da polveri di legno e il tumore maligno del polmone tra le malattie causate da esposizione a radon. Sono stati inoltre specificati i tumori causati da radiazioni ionizzanti.

[Testo integrale della Circolare Inail n. 7 del 15 febbraio 2024](#)  
[Allegato alla Circolare Inail n. 7 del 15 febbraio 2024](#)

**- RAEE/AEE -**  
**PUBBLICATE LE NUOVE CONDIZIONI DI SERVIZIO**  
**PER GLI INSTALLATORI DI AEE**

*Fonte Ecocamera*

Il 10 gennaio 2024 il Centro di Coordinamento Raee (CdC RAEE) ha pubblicato il documento con le nuove condizioni di ritiro dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) domestiche stoccati dagli installatori presso i propri punti di raccolta al momento dell'installazione di un nuovo prodotto.

Pertanto, le imprese la cui attività è l'installazione delle nuove apparecchiature, ma non la vendita, possono iscriversi al portale del CdC RAEE in qualità di installatori e ricevere:

- il servizio di ritiro gratuito dei RAEE ritirati al consumatore finale e stoccati presso il proprio punto di raccolta;
- gli importi economici erogati dai produttori di AEE tramite i Sistemi Collettivi per tutti i ritiri che rispettano i requisiti di efficienza.

Per poter usufruire del servizio di ritiro dei RAEE è necessario:

- iscrivere il punto di raccolta in cui vengono stoccati i RAEE appartenenti a uno o più raggruppamenti sul portale del CdC RAEE e sottoscrivere la "Convenzione operativa";
- garantire una quantità minima annua di rifiuti per i raggruppamenti gestiti pari a 1.200 kg per R1, R2, R3, R4 e 120 kg per R5;
- garantire una suddivisione dei RAEE nei cinque raggruppamenti in maniera conforme a quanto previsto dal Decreto 40/2023;
- essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici (categoria 3bis).

Le nuove condizioni non valgono per gli installatori di pannelli fotovoltaici per i quali saranno definite regole specifiche.

Per prendere visione dei documenti "Condizioni di servizio" e "Convenzione operativa", consultare il sito del **CdC Raee**.

**- SICUREZZA SUL LAVORO -**  
**IN ARRIVO NUOVI INTERVENTI IN AGGIUNTA A QUELLI GIA'**  
**ADOTTATI DAL MINISTERO NEGLI ULTIMI 16 MESI**

*Fonte: Ministero del Lavoro*

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali annuncia un nuovo pacchetto di norme per il contrasto al lavoro sommerso, al caporalato e per la tutela della sicurezza nella filiera degli appalti. Misure che si aggiungono ai diversi interventi adottati negli ultimi 16 mesi per rendere i luoghi di lavoro e quindi i lavoratori, più sicuri. A cominciare dalle maggiori risorse messe a disposizione dall'Inail per il 2024 per finanziare la formazione e la prevenzione e sostenere le aziende virtuose, pari a 1,5 miliardi di euro. A seguito dell'ingresso in organico presso l'Ispettorato del Lavoro di 850 ispettori tecnici nel 2023 inoltre, le ispezioni nei luoghi di lavoro nel corso del 2024 saliranno da 70 a 100mila. Il Ddl Lavoro, attualmente in discussione in Parlamento non contempla in alcun caso l'eliminazione dell'obbligo di badge per gli operai dei cantieri edili.

Più semplicemente, la norma intende semplificare il quadro normativo abrogando norme pressoché identiche in materia di tessere di riconoscimento (commi 3, 4 e 5 dell'articolo 36-bis del Decreto-Legge n. 223 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248 del 2006).

Identico obbligo è infatti già previsto dall'articolo 26, comma 8, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, secondo il quale "nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro".

Quanto alle 16 ore obbligatorie di formazione, al momento non è intervenuta alcuna modifica dell'accordo Stato-Regioni esistente. Il confronto con le parti sociali, ancora in corso ha come obiettivo il raggiungimento di un accordo relativo ad una migliore valutazione del rischio e la conseguente individuazione delle ore di formazione da svolgere sulle specifiche attività.

Quindi, non uno standard uguale per tutti bensì una migliore profilazione della formazione necessaria. A titolo esemplificativo, nel corso del 2023 è stata approvata l'estensione dell'assicurazione a carico dello stato di tutte le attività svolte negli ambienti per studenti, docenti e personale scolastico.

Così come sono state previste norme più stringenti sui programmi di alternanza scuola-lavoro e un fondo risarcimento anche per i familiari delle vittime di infortuni collegati alle attività scolastiche.



**- EMISSIONI IN ATMOSFERA -**  
**PROVINCIA DI VERONA, DETERMINAZIONE N. 538 DEL 15 FEBBRAIO 2024**  
**DI REVOCA DELLA DETERMINAZIONE PROVINCIALE N. 3712 DEL**  
**28 NOVEMBRE 2019**

Si segnala che con la Determinazione n. 538 del 15 febbraio 2024 la Provincia di Verona ha revocato la precedente Determinazione n. 3712 del 28 novembre 2019, che ammetteva la possibilità di modificare l'AUA mediante il ricorso alle adesioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera.

Pertanto dal 15 febbraio 2024 il gestore in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale in caso di modifica dei propri impianti dovrà presentare istanza di modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale tramite il SUAP del Comune dove ha sede l'impianto (in quanto non è più ammissibile presentare istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera in sostituzione dell'istanza di modifica AUA).

Il documento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**- MINISTERO DEL LAVORO -**  
**VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO**  
**ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale n. 9 del 14 febbraio 2024, ha adottato il 47° elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del Decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

[Decreto Direttoriale n. 9 del 14 febbraio 2024](#)

**- AMBIENTE/MUD -**  
**MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2024**

Si informa che ad oggi il DPCM 3 febbraio 2023 approva e definisce le specifiche del modello unico di dichiarazione ambientale da presentare entro il 30 aprile 2024, salvo proroghe.

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è la comunicazione, da presentare ogni anno, nella quale indicare la quantità e la tipologia di rifiuti che enti ed imprese hanno prodotto e/o gestito nel corso dell'anno precedente.

Il MUD è articolato in sei comunicazioni:

- Comunicazione Rifiuti
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso
- Comunicazione Imballaggi, sezione Consorzi e sezione Gestori rifiuti di imballaggio
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati E Raccolti In Convenzione
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

I soggetti obbligati alla presentazione del MUD sono:

**Comunicazione Rifiuti:**

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006 che hanno più di dieci dipendenti;
- consorzi e sistemi riconosciuti istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, a esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
- gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.Lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 189, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.

**Comunicazione Veicoli fuori uso:**

Tutti i soggetti che effettuano le attività di raccolta, trasporto, trattamento e di recupero dei **veicoli fuori uso** di cui all'articolo 7, comma 2 bis e all'articolo 11, comma 3 del D.Lgs. 209/2003, come modificati dal D.Lgs. 03/09/2020, n. 119.

**Comunicazione Imballaggi:**

Consorzio Nazionale degli Imballaggi (CONAI) o soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., per coloro che hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti; Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui agli allegati B e C della Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.

**Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):**

Tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 49/2014 e s.m.i.

**Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE):**

Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro AEE; Sistemi collettivi di finanziamento iscritti al registro AEE.

**Comunicazione Rifiuti urbani e raccolti in convenzione:**

I soggetti individuati dall'articolo 189, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., cioè i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Comune o soggetti da questo delegati). I soggetti che, per effetto dell'articolo 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani (articolo 183, comma 1, lettera b ter, punto 2) conto terzi presso le utenze non domestiche, limitatamente a tali tipologie

Il MUD deve essere presentato esclusivamente tramite il sito MUD Telematico ([www.mudtelematico.it](http://www.mudtelematico.it)) con l'eccezione delle comunicazioni Rifiuti Urbani, Assimilati e Raccolti in Convenzione (viene presentato, esclusivamente per via telematica, tramite il sito MUD Comuni, [www.mudcomuni.it](http://www.mudcomuni.it)). La trasmissione dei dati può avvenire via telematica o tramite PEC all'indirizzo [comunicazionemud@pec.it](mailto:comunicazionemud@pec.it)) e della Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche (va presentata esclusivamente per via telematica, tramite il sito [www.registroaee.it](http://www.registroaee.it)). *I soli produttori iniziali che producono, nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti e per ogni rifiuto utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali possono presentare il MUD Semplificato e trasmettere successivamente la modulistica via PEC all'indirizzo [comunicazionemud@pec.it](mailto:comunicazionemud@pec.it).*

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale a prescindere dal numero di Comunicazioni; per unità locale si intende la sede presso la quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività ivi svolte (produzione, deposito preliminare, messa in riserva, recupero/smaltimento, deposito definitivo). L'unità locale coincide con la sede legale nei casi di soggetti che svolgono attività di solo trasporto o attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.

Eventuali modifiche o integrazioni al MUD previamente inviato possono essere comunicate unicamente attraverso la presentazione di un nuovo MUD, completo anche dei dati già dichiarati, da inviare con le stesse modalità usate per la prima comunicazione.

La presentazione della nuova dichiarazione è sottoposta al nuovo pagamento dei diritti di segreteria e, nel caso sia presentata oltre il termine di scadenza, alle sanzioni previste dalla normativa vigente. Il soggetto che non effettua la comunicazione oppure la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. Qualora la comunicazione sia effettuata oltre il termine ma entro il sessantesimo giorno dalla scadenza dello stesso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro.

**VARIE**

**Apinotizie n. 2 – Febbraio 2024**



## **- CONVENZIONI -**

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Stefania Cordedda [s.cordedda@apiverona.net](mailto:s.cordedda@apiverona.net) - 045 8102001

### **CONSULENZA AZIENDALE**

**GAP STUDI E CONSULENZE** – Servizi di consulenza alle aziende

**TARGET SALUTE** – Consulenza aziendale

**TRANSALDI** – Consulenze doganali

**VENETA INVESTIGAZIONI** – Servizi investigativi

### **CONVENZIONI COVID**

**CENTRO DI MEDICINA** – Convenzione covid

**I.R.MED** – Prodotti igienizzanti – Tamponi rapidi

**TARGET SALUTE** – Convenzione covid

### **MONDO AUTO**

**ENI** - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

**EUROPCAR** – Autonoleggi

**FCA STELLANTIS** – Automobili

**GOODYEAR** – Pneumatici

**NORDEST GROUP** – Leasing finanziario e operativo – Noleggio a lungo termine

**VIANI ASSICURAZIONI** – Agenzia assicurazioni

**VOLKSWAGEN** – Veicoli commerciali

### **RICERCA PERSONALE**

**ADECCO** - Agenzia per il lavoro

**ATEMPO** - Agenzia per il lavoro

**CESARO E ASSOCIATI** – Agenzia per il lavoro

**GENERAZIONE VINCENTE** – Agenzia per il lavoro

**GI GROUP** – Agenzia per il lavoro

**IG SAMSIK HR** – Agenzia per il lavoro

## RISTORAZIONE

**TOMMASI FAMILY ESTATE** – Ristorazione, vino e enoturismo

**VILLA ORMANETO** – Ristorazione ed eventi

## SALUTE

**AVANGUARDIA MEDICA** – Tele assistenza medica H24

**CASA DI CURA SAN FRANCESCO** – Diagnostica e visite specialistiche

**CENTRO BERNSTEIN** – Fisioterapia, wellness e fitness

**FARMADENT** – Cure odontoiatriche

**SEMEA** – Medicina del lavoro su unità mobili

## SERVIZI E PRODOTTI

**ACCOR HOTELS** – Settore alberghiero

**ALLIANZ TRADE** – Assicurazioni

**BEST WESTERN** – Settore alberghiero

**CSV – CENTRO SPEDIZIONI VILLAFRANCA** – Servizi di spedizioni

**DOLOMITI ENERGIA** – Energia elettrica

**DOLOMITI ENERGIA** - Gas

**ECOBAS** – Gruppo di acquisto smaltimento rifiuti

**EDENRED ITALIA** – Benefit e welfare aziendale

**EUROTECNICA** – Vendita, noleggio e assistenza macchine per ufficio

**FALZI** – Consulenza trattamento rifiuti

**GIRARDI E ASSOCIATI** – Sistemi elettronici d'allarme

**GRUPPO CENTRO PAGHE** – Software e servizi per la gestione del personale

**ITALSICUREZZA** – Videosorveglianza security e safety

**LINEA UFFICIO SERVICE** – Soluzioni arredo ufficio, vendita, noleggio e assistenza sistemi di stampa, cancelleria per ufficio, scuole e comunità

**SAMSUNG** – Elettronica, smartphones

**SEA** – Esercizi aeroportuali

**STARHOTELS** – Settore alberghiero

**UM TOOLS** – Utensili e attrezzature per aziende metalmeccaniche

**UPS** – Spedizioni e logistica aziendale

**VERPUL** – Articoli per la pulizia industriale

**VIA MILANO PARKING** – Parcheggi aeroportuali